



INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NORD

N. 47

22 dicembre 2014

Reg. Tribunale di
Milano n. 51
del 1° marzo 2013

IN QUESTO NUMERO

- Ministero dell'Interno: differimento al 31 marzo 2015 del termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2015.
- Ministero dell'Interno: Acconto fondo solidarietà.
- Anticorruzione: Nuovi obblighi di comunicazione dati su appalti e contratti - Comunicato del Presidente ANAC del 10 dicembre 2014.
- INPS: nuova disciplina in materia di ISEE - Circolare illustrativa n. 171 del 18 dicembre 2014.
- INPS: Corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting e contributo per l'accesso ai servizi per l'infanzia - Chiarimenti, Circolare n. 169 del 16 dicembre 2014.
- Conferenza Unificata del 18 dicembre 2014: approvazione moduli unificati comunicazione di inizio lavori (CIL) e comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera.

SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 BERGAMO

Tel. 035/40.35.40 - Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166

www.conord.org

conord@conord.org

Ministero dell'Interno: differimento al 31 marzo 2015 del termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2015.

Con comunicato del 18 dicembre 2014, il Ministero dell'interno, rende noto che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ha espresso parere favorevole (ai sensi dell'articolo 151, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), sul differimento dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015 del termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2015.

Il relativo provvedimento, attualmente alla firma del Ministro dell'interno, verrà poi inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

Ministero dell'Interno: Acconto fondo solidarietà.

codici causale	descrizione causale
90	riduzione ex fondo finanziario di mobilità ex ages (art. 7, c. 31 sexies, dl 78/10)
110	ulteriore somma a debito per alimentazione fondo di solidarietà comunale (elenco b dpcm)
120	somma a debito per alimentazione fondo di solidarietà comunale (elenco a dpcm)
150	anticipazione gettito tasi
160	trasferimento contributi a favore aran

170	fondo di solidarietà 2013
180	fondo di solidarietà 2014
190	somme a debito per alimentazione fsc 2013
200	quota alimentazione fsc 2013
210	altre regolazioni contabili
220	erogazione fondo di rotazione
230	riduzione art 47 c 8 dl 66 del 2014
240	riduzione maggiori introiti imu terreni agricoli art 5 bis c 4 dl 16 del 2012

Con comunicato del 16 dicembre 2014, il Ministero dell'interno rende noto che a seguito della registrazione da parte della corte dei conti del DPCM relativo al fondo di solidarietà comunale 2014, in data 12 dicembre 2014, è stato disposto un ulteriore pagamento del citato fondo nella misura del 93,25 per cento della spettanza annuale.

Il pagamento è consultabile su sito web della direzione centrale finanza locale - area pagamenti.

Contestualmente il Ministero ha comunicato all'agenzia delle entrate gli importi da trattenere per le seguenti causali:

- riduzione ex fondo finanziario di mobilità ex ages;
- ulteriore somma a debito per alimentazione fondo di solidarietà comunale;
- somma a debito per alimentazione fondo di solidarietà comunale;
- anticipazione gettito tasi;
- trasferimento contributi a favore aran;
- fondo di solidarietà 2013;

- fondo di solidarietà 2014;
- somme a debito per alimentazione fsc 2013;
- quota alimentazione fsc 2013;
- altre regolazioni contabili;
- erogazione fondo di rotazione;
- riduzione art 47 c 8 dl 66 del 2014;
- riduzione maggiori introiti imu terreni agricoli art 5 bis c 4 dl 16 del 2012

Il dettaglio degli importi comunicati all'agenzia è consultabile sul sito web all'indirizzo

<http://finanzalocale.interno.it>

Anticorruzione: Nuovi obblighi di comunicazione dati su appalti e contratti - Comunicato del Presidente ANAC del 10 dicembre 2014.

Con il comunicato in oggetto, l'ANAC, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 9, comma 7 e 10, commi 3 e 4, lettere a) e b) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rende noto che è stata pubblicata sul sito della Autorità la deliberazione approvata dal Consiglio del 26 novembre 2014 contenente le modalità operative con le quali le amministrazioni aggiudicatrici potranno assolvere ai seguenti obblighi:

- trasmissione dei dati relativi all'acquisto di beni e servizi

necessari per la successiva pubblicazione da parte dell'ANAC dei prezzi di riferimento di cui all'art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014;

- trasmissione dei dati relativi ai contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze emesso in data 15 settembre 2014 e pubblicato sul sito web del MEF in data 24 settembre 2014;

- trasmissione dei dati relativi ai contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli artt. 56 o 57 del d.lgs. 163/06, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'art. 55 del medesimo d.lgs. in cui sia stata presentata una sola offerta valida.

I termini per la decorrenza degli obblighi di trasmissione decorrono dalla data di pubblicazione della delibera e pertanto il termine entro cui trasmettere i dati è il 15 marzo 2015.

Per quanto riguarda invece la determinazione dei prezzi di riferimento, dei contratti non ancora stipulati, l'invio deve essere effettuato

entro 30 giorni successivi alla sottoscrizione.

Le comunicazioni sono dovute relativamente ad acquisti concernenti i beni e/o i servizi di seguito indicati: Autoveicoli in Acquisto ed in noleggio, carta, fotocopiatrici, stampanti, buoni pasto, carburanti, combustibili, telefonia, derrate alimentari, servizi di pulizia, gas, licenze d'uso software, personal computer.

Sul sito ANAC sono disponibili i manuali e le istruzioni di compilazione :

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5947

INPS: nuova disciplina in materia di ISEE - Circolare illustrativa n. 171 del 18 dicembre 2014.

Con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è stata introdotta, a far data dal 1 gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE.

L'articolo 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha previsto una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) secondo i seguenti principi:

- a) l'adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all'inclusione anche di somme fiscalmente esenti;
- b) il miglioramento della capacità selettiva dell'indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;
- c) una specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, segnatamente le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
- d) una differenziazione dell'indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
- e) l'eventuale ridefinizione dell'insieme dei benefici e delle misure da attribuire selettivamente sulla base della condizione economica e la rideterminazione delle soglie per le prestazioni;
- f) il rafforzamento del sistema dei controlli, riducendo le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.

La nuova disciplina in materia di ISEE è stata successivamente introdotta con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, a far data dal 1 gennaio 2015.

Con la circolare INPS del 18 dicembre si illustrano i principi normativi e si forniscono le prime indicazioni operative per l'applicazione della nuova normativa.

Rispetto alla disciplina previgente, non vengono modificate né la definizione né il metodo di calcolo dell'ISEE quale rapporto tra l'ISE (indicatore della

situazione economica) e la scala di equivalenza.

Non viene modificata neanche la nozione dell'ISE, che è il valore dato dalla somma dei redditi e da una quota (il 20%) dei patrimoni mobiliari ed immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare.

L'ISEE continua ad essere lo strumento di valutazione per l'accesso alle "prestazioni sociali agevolate" che sono prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate al possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

L'ISEE viene riconosciuto espressamente "livello essenziale delle prestazioni" ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Ciò comporta che, come già previsto dalla disciplina previgente gli enti erogatori possono introdurre, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari. Tuttavia, viene posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni.

Vengono stabilite delle modalità di calcolo differenziate dell'indicatore con la conseguenza che non vi è più un solo ISEE, valido per tutte le

prestazioni, ma una pluralità di indicatori, calcolati in funzione della specificità delle situazioni.

Si configurano così, oltre ad un ISEE standard o ordinario, più ISEE in situazioni specifiche, diversi in ragione della prestazione che si andrà a richiedere e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo.

Gli ISEE previsti dalla riforma sono i seguenti:

- ISEE standard o ordinario;
- ISEE Università
- ISEE Sociosanitario
- ISEE Sociosanitario-Residenze
- ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

Si rimanda al testo integrale della circolare per gli approfondimenti sulla nuova normativa ISEE, reperibile su:

<http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20171%20del%2018-12-2014.htm>

INPS: Corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting e contributo per l'accesso ai servizi per l'infanzia - Chiarimenti , Circolare n. 169 del 16 dicembre 2014.

L'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 - 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine

del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

Con decreto del 28 ottobre 2014, pubblicato nella gazzetta Ufficiale dell' 11 dicembre 2014 n.287 , il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha definito, per il biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle predette misure, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare per ciascun anno di sperimentazione.

Possono accedere ai benefici in esame esclusivamente le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.

Tutte le lavoratrici (autonome) iscritte alla Gestione separata, ivi comprese le libere professioniste, sono destinatarie del congedo parentale, a condizione che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena (cioè con aliquota maggiorata).

A tali lavoratrici, inoltre, la misura sperimentale in argomento è concessa avendo presente che il congedo parentale spetta per un periodo di tre mesi, da fruire entro il primo anno di vita del bambino oppure entro un anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (circolare del 21 dicembre 2007, n. 137).

Le madri lavoratrici possono accedere al beneficio anche se hanno fruito in parte del congedo parentale.

Inoltre, la misura è concessa in ragione del singolo figlio, quindi anche per più figli, purché siano rispettati i limiti temporali indicati nel decreto ministeriale.

Non sono ricomprese nel beneficio le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250).

Sono, in ogni caso, escluse:

1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;
2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l'art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno

2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

Inoltre non possono richiedere il contributo le lavoratrici in fase di gravidanza.

Con la circolare in oggetto, l'INPS fornisce chiarimenti innovativi ed integrativi rispetto a quanto indicato nella precedente circolare n.48 del 28 marzo 2013.

Il testo della circolare è reperibile su:

<http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20169%20del%2016-12-2014.htm>

Conferenza Unificata del 18 dicembre 2014: approvazione moduli unificati comunicazione di inizio lavori (CIL) e comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera.

Nella seduta del 18 dicembre 2014, la Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha sancito l'accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera.

L'Accordo sancito il 18 dicembre dà attuazione alle semplificazioni previste nel decreto "Sblocca Italia" e prevede che gli Enti Locali dovranno adeguarsi entro il 16 febbraio 2015.

Per gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici sarà pertanto sufficiente la presentazione del nuovo modello CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata).

Invece la nuova Comunicazione inizio lavori CIL sarà utilizzabile nel caso di :

- opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.